

Intelligenza artificiale, tutti a regolamentare e raccomandare

Una analisi sulla guida redatta dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa - CCBE e sulle "raccomandazioni" del CSM

di Giuseppe Sileci

16

Negli stessi giorni in cui in Italia la legge n. 132/2025 (disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) cominciava ad avere effetti, il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa - CCBE (il 2 ottobre 2025) varava la "Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati" ed il CSM (l'8 ottobre 2025) in seduta plenaria approvava le "Raccomandazioni sull'impiego dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia".

Questi due documenti, accomunati dalla preoccupazione che un uso estremamente disinvolto e poco consapevole dell'intelligenza artificiale da parte di giudici ed avvocati possa avere ricadute sulla efficienza e qualità del servizio, mettono in guardia sulle conseguenze di una cieca delega ai modelli di intelligenza artificiale generativa di compiti e funzioni che sino ad ieri erano affidati in maniera esclusiva all'intelligenza umana, ma persegono finalità differenti.

Le Raccomandazioni del CSM intendono disciplinare l'uso di questi sistemi da parte dei giudici sino a quando non saranno disponibili "quelli a marcatura CE ovvero quelli che avranno ottenuto una positiva valutazione di conformità e saranno iscritti nella relativa banca dati dell'Unione Europea", per i quali la "deadline" fissata dal Regolamento Europeo sulla IA sarebbe l'agosto del 2026.

Ciò perché il legislatore europeo ha classificato "ad alto rischio" i sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere utilizzati da un'autorità giudiziaria sia nella ricerca e nell'interpretazione dei dati e del diritto sia nell'applicazione della legge.

Pertanto il CSM raccomanda che "fino all'introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l'utilizzo non au-

torizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto".


Sarà consentita la possibilità "di sviluppare, in ambiente protetto e sperimentale e sotto la supervisione congiunta del Ministero e del Consiglio, applicazioni anche in ambiti giudiziari, purché previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati".

Sarà tuttavia consentita "la possibilità di utilizzo per attività amministrative ed organizzative strumentali all'attività giudiziaria" ma "esclusivamente attraverso strumenti forniti dal Ministero della Giustizia che garantiscano la riservatezza e la non utilizzazione dei dati del singolo magistrato, pur presenti nel dominio giustizia, per l'addestramento dei sistemi".

In prospettiva, infine, si auspica di garantire la sicurezza della rete, anche sotto il profilo della riservatezza dei dati che potrebbe non essere assicurata da accordi tra il Ministero ed operatori commerciali, attraverso "l'utilizzo di modelli residenti su server sotto il controllo del ministero o l'uso di modelli (anche) open source in locale su hardware in dotazione ai magistrati", e cioè la realizzazione "di un sistema di IA interno al sistema giustizia".

In sintesi, una specie di intelligenza artificiale "domestica" che - ci sia consentito di osservare - rischia di tradursi in uno sforzo economico tutt'altro che trascurabile in termini di investimenti e che potrebbe deludere le aspettative: è noto, infatti, che la implementazione di questa tecnologia richiede risorse talmente considerevoli da far dubitare che si possa fare a meno dei capitali privati.

Altra è la finalità della Guida elaborata dal CCBE, dal momento che i sistemi adoperati dagli



avvocati non sono stati classificati ad alto rischio dal Regolamento Europeo e già oggi sono disponibili sul mercato molte soluzioni che si possono suddividere in due grandi categorie: i modelli di intelligenza artificiale generativa generalisti, molti dei quali - nelle versioni base - gratuiti; i modelli di intelligenza artificiale generativa specialistici, ossia il cui algoritmo è stato addestrato per generare contenuti specifici per i professionisti del diritto.

Scopo della Guida, quindi, è quello di illustrare brevemente i vantaggi che può offrire l'intelligenza artificiale generativa agli avvocati che decidano di sfruttarne le potenzialità ma anche di insistere sui rischi correlati, che possono esporre il professionista a responsabilità sia civile che deontologica.

Tuttavia, qui pare opportuno soffermarsi sul paragrafo 5 del documento, intitolato "considerazioni future", ed in particolare laddove accenna al pericolo che il lavoro intellettuale degli studi legali possa essere trasformato in "materia prima" per le imprese di IA, le quali - adoperando i contenuti condivisi dagli avvocati per integrare i data set di addestramento dell'algoritmo - potrebbero sviluppare "soluzioni tecnologiche correnti", e cioè "strumenti in grado di competere direttamente con i servizi legali, senza essere soggette agli stessi obblighi professionali o regolamentari".

Il tema è assai delicato perché sino ad ora non sono mancate le perplessità di chi vede nella diffusione dell'intelligenza artificiale una minaccia per la sopravvivenza delle professioni intellettuali, che potrebbe essere messa in discussione nonostante gli sforzi di ripensare il modo di esercitare la professione, ma mai un documento

ufficiale aveva preso una posizione al riguardo così netta.

E non persuade la soluzione offerta dalla Guida, la quale invita gli avvocati a "rimanere vigili riguardo alle informazioni che pubblicano sui propri siti web o che rendono pubblicamente accessibili altrove, poiché tali dati possono essere utilizzati per sviluppare soluzioni potenzialmente concorrenti".

Se anche gli avvocati riuscissero ad esercitare la vigilanza auspicata dalla Guida, ma l'esortazione pare poco praticabile in concreto, tanto non impedirebbe la immissione nel mercato di modelli di intelligenza artificiale sempre più "performanti" e non scongiurerrebbe il pericolo che i servizi legali, ma non solo, un giorno neppure troppo lontano possano essere offerti da agenti artificiali e che questi possano mettersi in competizione con i prestatori d'opera intellettuale.

Se la minaccia è concreta, e non pare potersene dubitare anche per l'autorevolezza del CCBE, allora urge che la questione sia affrontata dal legislatore europeo stabilendo un perimetro normativo chiaro che scongiuri la "automazione" delle professioni, soprattutto in quegli ambiti non coperti da "riserva di competenza".

LE BREVI

BILANCIO PREVENTIVO DEL COA

Approvato all'unanimità il bilancio preventivo 2026 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Oggi, in una partecipata assemblea del Foro di Catania, è stato presentato, sottoposto al dibattito e votato il bilancio preventivo del 2026. Approvato all'unanimità il presidente del Coa, Antonino Guido Ninni Distefano, ha mostrato "grande soddisfazione per l'attività svolta dal Consiglio"



17